

**Decreto legge 27/01/2022, n. 4**

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2022, n. 21.

## *Art. 28-quater. Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro* <sup>[135]</sup>

### **In vigore dal 29 marzo 2022**

1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), dopo il [comma 43](#) è inserito il seguente:

«43-bis. Per i lavori edili di cui all'[allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli [articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), nonché quelli previsti dall'[articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), dall'[articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), e dall'[articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'[articolo 3, comma 3, lettere a\) e b\), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'[articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997](#), verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2. Il [comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Note:

[135]Articolo inserito dalla [legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25](#).